



Alla c.a. Italscavi Srl
e p.c. Settore autorizzazioni rifiuti
Arpat dipartimento Firenze
Soluzione Ambiente Spa
(in qualità di consulente del proponente)

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alle modifiche previste all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Scandicci (FI), in Via del Chese n. 12, loc. San Colombano . Nota di risposta.

Con riferimento alla richiesta assunta al protocollo regionale n. 424060 del 08/11/2022 con la quale la società in indirizzo ha richiesto il parere in oggetto, si precisa quanto segue:

- la Italscavi Srl per l'impianto in parola è autorizzata alle attività di gestione di rifiuti non pericolosi, prevalentemente di tipo inerte, provenienti da attività di costruzione e demolizione, con Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Firenze con Atto Dirigenziale n. 2127 del 11/06/2013, modificato con atto Dirigenziale n. 4998 del 15/12/2015 della Città Metropolitana e con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 15883 del 02/11/2017 in scadenza al 11/06/2023, così come integrato e modificato più di recente dal Decreto della Regione Toscana n. 19823 del 04/12/2020.

Il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 15883 del 02/11/2017 ha ricompreso, oltre all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs.152/06 anche l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/2006 e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006.

- l'impianto risulta essere stato sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA da parte dell'allora competente Provincia di Firenze, conclusasi con provvedimento di esclusione dalla procedure di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni di cui all'A.D. n. 2482 del 15/06/2012. In tale procedimento è stata valutata l'attività di messa in riserva, deposito preliminare e recupero di rifiuti inerti non pericolosi con operazioni di trattamento (R5 e R12) e stoccaggio (R13), per una capacità complessiva pari a 125.500 t anno di rifiuti e di 14.280 t di stoccaggio istantaneo massimo;

- con decreto della sottoscritta n.4839 del 1.4.2020 è stato deciso di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica sostanziale all'impianto esistente di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Via del Chese, loc. San Colombano, Comune di Scandicci, proposto da Italscavi S.r.l.;

- questo Settore si è espresso con propri pareri prot. n.139678 del 15/03/2017 e prot. n.201644 del 17/05/2022 in merito ad alcune modifiche gestionali all'impianto proposte dal gestore, valutandole non sostanziali ai fini VIA.



Le modifiche oggetto dell'attuale richiesta di parere ex art.58 della L.R. 10/2010 riguardano i seguenti aspetti. La previsione di utilizzo di un un nuovo frantumatore OM Ulisse 96F da impiegare in alternativa all'altro frantumatore già presente e autorizzato marca CAMS 60.12 matricola n. 12-2138 (in merito questo Settore si è espresso con il predetto parere del 17/05/2022). Nello stato di progetto l'impianto sarà costituito dal seguente gruppo di macchine:

il trituratore CAMS 60.12 matricola n. 12-2138, (già installato) e utilizzato per il processo di recupero dei rifiuti inerti e delle terre e rocce da scavo; il trituratore OM Ulisse 96F con matricola n. G160/162.2/07/05, da utilizzare in via alternata al primo sempre per il processo di recupero dei rifiuti inerti e delle terre e rocce da scavo; il Vaglio di tipo Keestrack Omtrack Novum 4215 con matricola N331, da utilizzare in combinato con il primo o con il secondo frantoio; l'impianto (mulino/frantoio + vaglio) sempre prodotto dalla CAMS modello IRM 1600 dedicato esclusivamente al trattamento del fresato d'asfalto e costituito da un frantumatore a martelli MM 66 L&P e un vaglio vibrante HISCREEN, n. matricola 046-09.

Il proponente ha precisato che la linea di recupero del fresato e quella degli inerti e delle terre vengono attivate in alternanza; ciò significa che all'interno dell'area non saranno mai simultaneamente operativi gli impianti ad esse dedicate e non è intenzione della società modificare questa modalità di gestione. Nei periodi di inattività dell'uno o dell'altro, il macchinario inutilizzato verrà posizionato in un'area limitrofa a quella autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nella disponibilità dell'impresa Italscavi Srl.

Inoltre, il proponente - pur non prevedendo variazioni in termini di quantitativi di rifiuti in ingresso complessivamente autorizzati - richiede di poter distribuire a propria discrezione la quantità complessiva di 151.000 ton /annue a seconda delle esigenze gestionali contingenti alle variazioni di mercato tra una o più delle seguenti tipologie:

- inerti da costruzione demolizione (attualmente limitato a 50.000 ton /a);
- miscele bituminose (attualmente limitato a 65.000 ton /a);
- terre e rocce (attualmente limitato a 35.000 ton /a);
- inerti misti (attualmente 1.000 ton /a).

Il proponente rinuncia alla tipologia di rifiuto in ingresso "fanghi da drenaggio" ritenuta commercialmente non più di interesse.

Vengono inoltre proposte le seguenti ulteriori modifiche:

- introduzione dell'attività di recupero R12 con riferimento alle terre e rocce (CER 170054);
- introduzione con codice di attività R13/D15 del CER 170302 (guaina bituminosa);
- introduzione con codice di attività R13/D15 del CER 170802 (cartongesso);
- riduzione dei quantitativi in stoccaggio del gruppo "Altri rifiuti", per i quali sono previste le sole attività R13 / D15 da 2.500 ton/a a 1.300 ton /a.

Infine il proponente richiede di poter impiegare le aree di stoccaggio attualmente autorizzate non più in forma vincolata a specifici codici CER, ma in maniera flessibile, nel rispetto comunque del limite massimo di rifiuto in stoccaggio istantaneo; a tal fine, il proponente prevede di adottare una cartellonistica che sia esplicativa della



tipologia di rifiuto presente sull'area e - nel caso delle terre e rocce - se si tratta di materiale che rispetta i parametri della Colonna A oppure quelli di Colonna B Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV D.lgs. 152/2006; in ogni caso gli stoccaggi di differenti rifiuti saranno confinati tramite barriere in new-jersey.

Il proponente ha prodotto due tabelle con riferimento allo stato autorizzato ed allo stato futuro variato, relativamente ai dettagli dei gruppi e dei codici CER di rifiuti, delle operazioni di recupero previste, nonché dei quantitativi in stoccaggio, ai quantitativi lavorati annui (in rosso le modifiche richieste):

CER e QUANTITATIVI di cui al Decreto RT 19823/2020

Tipologia	Attività di recupero	Codici CER	Messa in riserva		Recupero	
			Stocc. Istant.		Quantità annua	Quantità annua
			m ³	t	t/a	t/a
<i>Inerti da costruzione e demolizione</i>	R13 – R5 – R12	170101	3.570	5.000	50.000	50.000
		170102				
		170103				
		170107				
		170508				
		170802				
		170904				
		191209				
191212						
<i>Miscela bituminosa</i>	R13 – R5	170302	2.500	5.000	65.000	65.000
<i>Terre e rocce</i>	R13 – R5	170504	3.125	5.000	35.000	35.000
<i>Inerti misti</i>	R13 – R5 – R12	010408	60	100	1.000	1.000
		010413				
		101201				
		101206				
		101208				
		101311				
<i>Fanghi di dragaggio</i>	R13	170506	/	20	500	/
<i>Altri rifiuti (ferro e acciaio, legno, plastica, rifiuti misti da C&D)</i>	R13	170405	/	15	500	/
	R13	170201	/	10	500	/
	R13	170203	/	10	500	/
	D15	170904	/	30	1.000	/



STATO VARIATO

Tipologia	Attività di recupero	Codici CER	Messa in riserva		Recupero	
			Stocc. Istant.		Quantità annua	Quantità annua
			m ³	t	t/a	t/a
<i>Inerti da costruzione e demolizione</i>	R13 – R5 – R12	170101 170102 170103 170107 170508 170904 191209 191212				
<i>Miscele bituminose</i>	R13 – R5	170302	9.440	15.100	151.000	151.000
<i>Terre e rocce</i>	R13 – R12 - R5	170504				
<i>Inerti misti</i>	R13 – R5 – R12	010408 010413 101201 101206 101208 101311				
<i>Altri rifiuti (ferro e acciaio, legno, plastica, etc)</i>	R13/D15	170302 (guaina bituminosa)	/	25	300	/
	R13	170405	/	15	500	/
	R13	170201	/	10	100	/
	R13	170203	/	10	100	/
	R13/D15	170802 (cartongesso)	/	25	300	/

(NB: in rosso le modifiche introdotte)

Le modifiche comportano variazioni conseguenti anche per le aree di stoccaggio dei prodotti EoW, attualmente autorizzate in superfici identificate in maniera vincolata; il proponente richiede di poter impiegare tali aree in maniera flessibile; è prevista la messa in opera di cartellonistica che distingue tra lotti in fase di caratterizzazione ed EoW.

Il proponente nella documentazione tecnica in atti ha valutato e descritto gli impatti conseguenti alle modifiche richieste con riferimento a:

- aria (emissioni polverose e rumore);
- acqua;



- suolo e sottosuolo;
- rifiuti;

ed ha altresì prodotto una tavola tematica del layout allo stato di progetto oltre che un documento tecnico di valutazione delle emissioni di polveri in atmosfera che ha preso in considerazione anche le attività di transito di automezzi e le necessarie misure di mitigazione.

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

vista altresì la L.R. 22/2015;

dato atto che le modifiche previste non determinano modifiche significative alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto, non determinano variazioni di tecnologia, ampliamenti o spostamenti localizzativi; non ne determinano un potenziamento in termini di aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già precedentemente sottoposto a due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusi con provvedimenti di esclusione da VIA. In tal senso si ritiene comunque necessario che la prevista gestione del cartongesso in impianto avvenga su superficie impermeabile, dotata di sistema di raccolta e trattamento delle AMD; deve essere previsto il monitoraggio anche del parametro solfati nelle acque di falda, con il primo campionamento precedente all'avvio dei conferimenti.

Si raccomanda alla Società proponente:

- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza, di cui al D.Lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche gestionali ed impiantistiche previste;
- di aggiornare il piano di gestione e prevenzione delle AMD al fine di assicurare la conformità dei parametri allo scarico, prendendo in esame il caso in cui il quantitativo massimo di rifiuto in stoccaggio istantaneo sia rappresentato interamente dal fresato di asfalto ed il quantitativo di *end of waste* sia rappresentato interamente da granulato di conglomerato bituminoso;
- di prevedere sistemi di tracciabilità della filiera rifiuto – *end of waste* per ogni codice CER di rifiuto in ingresso;
- di prevedere il riutilizzo in impianto ai fini delle bagnature antipolvere delle AMDC trattate, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale-
Valutazione Ambientale Strategica*

- di aggiornare il Piano di monitoraggio e controllo, con riferimento alle emissioni in atmosfera, al rumore agli scarichi delle AMD ed alle acque di falda, al fine di controllare che le stime presentate dal proponente corrispondano alle effettive emissioni dovute all'esercizio dell'impianto allo stato futuro;
- in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti".

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni del provvedimento di verifica adottato dalla Provincia di Firenze nel 2012; è invitato a tenere conto delle raccomandazioni del provvedimento regionale di verifica del 2020.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara (tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/

Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica ; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale-
Valutazione Ambientale Strategica*

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.